

VISTO

il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO

Il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;

VISTO

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'articolo 6-ter;

VISTA

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e in particolare l'art. 39, comma 5;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;



VISTO

il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO

il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»;

VISTO

il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 24 settembre 2022, prot. n. 1107 recante: «Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024»;

VISTO

il decreto del Direttore Generale del 30 novembre 2022, prot. n. 1925 recante: Modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria";

VISTE

le disposizioni ministeriali riguardanti le «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2023\2024»;

NELLE MORE

dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese per l'a.a. 2023\2024;

VISTE

le delibere di Ateneo circa le separate offerte formative riservate agli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia ed agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero con le schede sintetiche allegate relative al numero di docenti, al numero di aule e spazi riservati agli studenti ed al numero di convenzioni attive con le aziende ospedaliere di riferimento, così come pervenute al Ministero dell'università e della ricerca al fine di venire a conoscenza delle consistenze delle offerte formative di ogni Università;

CONSIDERATO

che l'attività istruttoria relativa all'accreditamento iniziale dei nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia di altre sedi da parte di Università che erogano il medesimo corso di laurea e di nuovi corsi di laurea da parte di



Università che non erogano il corso di laurea in medicina e chirurgia non si è ancora conclusa;

NELLE MORE

dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2023\2024;

NELLE MORE

le disposizioni ministeriali riguardanti le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2023/2024";

NELLE MORE

dell'adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2023\2024 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

VISTO

il comma 2, articolo 2, del decreto del Direttore Generale del 30 novembre 2022, prot. n. 1925 che prevede per l'anno accademico 2023/2024 i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET ovvero: - primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023; - secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023;

VISTA

la necessità urgente e indifferibile di emanare il presente decreto, con una programmazione provvisoria dei posti, al fine di consentire il perfezionamento degli avvisi di concorso da parte degli atenei, nei termini previsti dalla legge n. 264/1999, all'art. 4, comma 1, ovvero almeno 60 giorni prima della data di espletamento della prova di ammissione, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno 2023\2024, nonché la necessità di concludere nei termini previsti le procedure selettive ai fini del proficuo e tempestivo inizio dell'anno accademico 2023\2024;

VISTA

la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 citata in premessa, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;

TENUTO CONTO

dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;



NELLE MORE

dell'adozione dei provvedimenti relativi alla determinazione del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2023\2024;

DECRETA

Articolo 1

Posti disponibili provvisori

- 1. Per l'anno accademico 2023\2024, in attesa dell'adozione dell'Accordo della Conferenza citata in premessa, i posti provvisori, per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile espressa esclusivamente dagli Atenei le cui sedi o i cui corsi risultino già accreditati e sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
- 2. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 1 sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei Paesi UE e non Ue esidenti in Italia di cui al medesimo comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero.
- 3. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4. Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva. Il decreto stesso definirà i posti disponibili tenendo conto degli Atenei che hanno richiesto l'istituzione di nuove sedi e\o corsi di laurea in medicina e chirurgia e che eventualmente saranno autorizzati, con appositi decreti, ad attivare le sedi e\o i corsi di studio.

Articolo 2 Effetti della programmazione nazionale annuale

- 1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.
- 2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2023\2024 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per



effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

- 3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la professione dimedico chirurgo, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun Ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in medicina e chirurgia.
- 4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3 Rimedi giudiziali e disciplina applicabile

- 1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
- 2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24, comma 1, lett. c), della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.
- 3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "status" ed alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO Sen. Anna Maria Bernini